

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICO-SOCIALI E DELL'AMMINISTRAZIONE
CATTEDRA DI INFORMATICA GIURIDICA



Seminario sul tema

Informatica e professioni forensi

Relatori

Prof. DOMENICO CONDELLO
Avvocato

DR. LUIGI CUOMO
Magistrato

DR. RICCARDO RICCIARDI
Notaio

sabato 29 aprile 2000 - ore 10.00

Aula Centro servizi culturali (ex biblioteca)

Università degli Studi del Molise - viale Manzoni - Campobasso

Riccardo Ricciardi

L'INFORMATICA NOTARILE

Il notariato ha sempre seguito con attenzione quella che ormai viene da tutti riconosciuta come una rivoluzione epocale: la rivoluzione informatica.

E perciò che il notariato si è già dotato della c.d. Rete Unitaria del Notariato (RUN), che consente sia collegamenti di tipo "Intranet" (rete privata tra notai e CNN), che "Internet" (rete pubblica tra notai e Pubblica Amministrazione, Camere di Commercio e privati).

La RUN, in sostanza, risponde ai seguenti obiettivi:

- offrire un supporto bidirezionale alla trasmissione di dati (testi, documenti, certificati, risultati di interrogazioni a banche dati), collegando i notai tra di loro e questi con il CNN, la PA ed in genere il mondo esterno;
 - rendere disponibile un sistema telematico in grado di offrire elevati livelli di affidabilità e sicurezza, che non possono essere gestiti da singoli notai, per gestire sia le informazioni di interesse comune (accesso in lettura alle banche dati della PA) che le applicazioni di particolare complessità quali quelle consentono di aggiornare per via telematica ed in tempo reale quelle stesse banche dati.
- Le principali tipologie di servizi di interesse, offerti dalla RUN, oltre ai "servizi di base" normalmente offerti da qualunque provider di mercato, sono:
- visure catastali
 - visure ipotecarie in conservatoria
 - visure automobilistiche al pra
 - visure camerali
 - altri servizi: pubblicazione di un Notiziario giornaliero on-line, Banca Dati Giuridica in rete, consultazione delle leggi tramite collegamento alla banca dati del Poligrafico dello Stato, consultazione delle sentenze tramite collegamento alla banca dati del CED della Cassazione.

Ma questi sono solo gli aspetti tecnici dell'informatizzazione del notariato.

Vediamo ora di esaminare gli aspetti che investono l'essenza stessa del notariato.

L'essenza dell'attività notarile sta nella rappresentazione definitiva e permanente dell'intento negoziale mediante il linguaggio naturale.

Il prodotto finale dell'attività tipica del notaio è di fissare l'intento negoziale in modo definitivo e permanente in un testo (entità semantica), portato da un documento (entità fisica, qualunque essa sia: carta o bit).

E l'informatizzazione non è in grado finora (e per molti mai lo sarà) di sostituire il linguaggio naturale, che è e resta l'unico strumento adatto a rappresentare adeguatamente le fattispecie giuridiche.

Ma l'informatica, se non può sostituire il linguaggio naturale, certamente lo modifica e lo adegua ai suoi schemi e questo è già sufficiente a creare una nuova mentalità in tutti gli operatori giuridici; dal legislatore che sempre più tende ad adottare delle definizioni dal tenore scientifico (come dimostra il regolamento per la disciplina della firma digitale) dai docenti di diritto che possono trarre profitto dall'informatica organizzando biblioteche virtuali, aule virtuali, l'università a distanza, la lezione remota, l'esercitazione remota e l'autoapprendimento, dai notai che abbandonando la scrittura su "supporti cartacei" abbandoneranno inevitabilmente i vecchi schemi mentali per assumere quelli più logici e funzionali suggeriti e in certi casi imposti dall'uso del computer.

Una dimostrazione dell'influenza del linguaggio informatico su quello naturale i notai la hanno già avuta con l'introduzione nel nostro sistema giuridico della c.d. nota di trascrizione meccanizzata. Negli atti notarili prima della meccanizzazione si era soliti in presenza di più comproprietari non specificare le singole quote ricorrendo ad una sibillina formula "ciascuno per i rispettivi diritti ma tutti solidalmente tra loro per l'intero"; con la meccanizzazione si è dovuti ricorrere obbligatoriamente all'aritmetica per precisare in frazioni ogni singolo diritto.

Del resto è proprio sulla compilazione delle note per la pubblicità legale (Registri Immobiliari e Registro Imprese) che si concentra la maggior attenzione dell'informatica notarile, onde evitare il trasferimento manuale, mediante riscrittura, dei dati dall'atto alle note.

E tra poco entrerà in funzione il c.d. modello unico informatico, che comprenderà in sé la richiesta di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, nonché le domande di voltura catastale, con le conseguenti e necessarie modifiche alle norme che regolano l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e catastale, l'IN.V.IM., l'imposta di bollo.

La procedura telematica consisterà nell'invio telematico del modello unico informatico "unitamente alla documentazione necessaria".

Probabilmente la documentazione necessaria sarà costituita dalla copia autentica informatica dell'atto, ossia da una copia in bit dell'originale cartaceo certificata conforme con la firma digitale, e forse da una copia autentica informatica della denuncia IN.V.IM. cartacea, a meno che non si precisi che fine debba fare la denuncia INVIM cartacea.

L'esecuzione contemporanea delle formalità è subordinata non solo all'invio del modello informatico ma anche al previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione.

Il versamento al concessionario, comunque, potrà quasi sicuramente avvenire anch'esso con una procedura telematica: il notaio pagherà via modem e la banca trasmetterà sempre telematicamente all'Ufficio delle entrate l'attestazione di pagamento (in tal senso si stanno predisponendo già alcune banche).

Resta il problema dell'originale, che essendo cartaceo dovrebbe ancora uscire dallo studio per la sua "registrazione".

E' questa però l'occasione di risolvere in maniera drastica insieme al problema della registrazione dell'originale anche un altro problema che si fa sempre più

assillante: quello dei furti degli originali e delle copie in bollo presso gli uffici del registro.

La soluzione è semplice: l'originale resta nello studio del notaio, che apporrà gli estremi dell'avvenuta registrazione sull'originale stesso.

Che l'indirizzo del legislatore possa essere questo si desume dal fatto che l'imposta di bollo è stata determinata forfettariamente nella somma di lire 320.000 non solo per le copie conformi e le varie note e domande ma anche per l'originale, ossia per gli "atti relativi a diritti sugli immobili sottoposti a registrazione con procedure telematiche".

Ma con l'avvento del documento informatico sarà la nota stessa, e quindi anche il modello unico informatico, a non avere più alcun ruolo, dato che le parti da pubblicizzare potranno essere estratte automaticamente dal titolo stesso, ossia dal documento informatico, senza necessità di comprensione del testo da parte del computer.

La telematizzazione del documento informatico comporterà che l'attuale controllo a carico dei Conservatori dei Registri Immobiliari e del Registro delle Imprese - che consiste nel verificare se gli atti presentati appartengono alle tipologie per le quali è ammessa e richiesta la pubblicità, se vi sono le condizioni almeno esterne di validità degli atti stessi e se i dati della nota sono congruenti con il testo del titolo - non potendo essere meccanizzato perché l'accertamento di queste situazioni richiede la comprensione del titolo, dovrà essere eliminato: del resto tali compiti sono un duplicato del compito dell'autore del titolo, già oggi responsabile della legittimità formale (e sostanziale) del titolo.

E il documento informatico è già una realtà, sia pure finora solo legislativa..

Questo evento, da molti definito rivoluzionario, è stato segnalato dalla stampa non specializzata con titoli quasi denigratori nei confronti dei notai, tipo: "Addio notaio: gli atti pubblici si faranno al computer".

In un'intervista a Repubblica del 6 novembre 1999 Franco Bassanini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (la Firma Digitale italiana è nata in una delle Bassanini) ha asserito che "L'Italia per certi aspetti è persino più avanzata degli USA. Per esempio, il riconoscimento pubblico della firma digitale, deciso dal governo Prodi, mi consente di comprare da Roma la villa di Cortina da un signore di Milano, facendo l'atto con un Notaio di Belluno, mentre tutti e tre restiamo a casa davanti al computer. E l'atto viene automaticamente trasferito - senza alcuna produzione di carta - al Pubblico registro e al Catasto."

Quest'asserzione, stante l'attuale normativa, è fuorviante, ma in un prossimo futuro potrebbero essere calzante.

E' vero infatti che le parti di una compravendita possono stipulare validamente il relativo contratto non movendosi dalle rispettive città firmando il contratto informatico con la loro firma digitale: ma tale contratto non potrà essere trascritto perché privo della forma necessaria per la pubblicità immobiliare.

Stante l'attuale normativa, anche per le firme digitali e' prevista l'autentica notarile e, quindi, e' necessario che le parti si rechino, anche non contestualmente, da un notaio che a sua volta certificherà con la propria firma digitale che la parte ha firmato in sua presenza.

Solo così il contratto di compravendita informatico autenticato nelle firme potrà essere trascritto.

Se poi le parti volessero l'atto pubblico, questo non potrebbe comunque essere stipulato telematicamente, poiché, a differenza delle scritture private autenticate, è richiesta la contestuale presenza di tutte le parti.

Con la firma digitale si può avere la certezza di provenienza del documento da parte dell'autore e che il documento non è stato alterato, ma non che sia stato l'autore stesso a firmare

La cifratura del documento presuppone che ognuno di noi sia in possesso di due chiavi distinte asimmetriche, la prima privata e segreta, l'altra pubblica, che sono l'una l'inverso dell'altra e indipendenti tra loro, nel senso che la conoscenza dell'una non dà alcuna informazione per la ricostruzione dell'altra. Questa coppia di chiavi asimmetriche a 1024 bit saranno conservate all'interno di una smart card con processore crittografico.

La chiave privata non esce mai dalla smart card, mentre quella pubblica è resa disponibile dall'Autorità di Certificazione, che ha il compito di garantire che quella specifica chiave pubblica appartiene solo ad un determinato soggetto e non ad altri. Una volta creato un documento in bit, ossia un file, il dispositivo di firma provvederà innanzi tutto ad identificare l'autore mediante le c.d. chiavi biometriche (lettore di impronte digitali tridimensionali, della retina, ecc.), indi, inserita nel computer la propria smart card il sistema provvederà:

- a creare un impronta elettronica del documento
- a trasferire l'impronta alla smart card per la crittografia con la chiave privata
- a restituire l'impronta crittografata al computer
- a creare il documento informatico costituito dal documento in bit e dalla sua impronta crittografata con firma digitale e con unito il certificato della chiave pubblica.

In termini tecnici bisogna effettuare un "hashing" (funzione unidirezionale, che a partire da un certo messaggio ricava un valore di lunghezza fissa, detto hash).

Tale funzione matematica genera, a partire da una generica sequenza di simboli binari, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari che la generi, ed altresì risulti di fatto impossibile determinare una coppia di sequenze di simboli binari per le quali la funzione generi impronte uguali.

Se il documento viene alterato, non si può più ottenere lo stesso hash.

Con la funzione di hash si riceve in entrata il documento informatico costituito da un enorme numero binario per ottenere in uscita un numero più piccolo, di dimensione costante, che è l'impronta del documento informatico.

Il documento informatico, quindi, è un documento cifrato, costituito da due files: il primo è il documento vero e proprio non cifrato, che può ovviamente essere letto da chiunque: il secondo è la firma digitale del documento che altro non è se non l'impronta ottenuta tramite la funzione di hash applicata al documento e cifrata con la chiave segreta dell'autore.

Se quindi Caio vuole controllare l'autenticità del documento di Tizio, applicherà al primo file, e cioè al documento presunto di Tizio, la funzione standardizzata di hash in modo da ricavarne l'impronta.

Indi, decifrerà il secondo file, ossia la firma digitale presunta di Tizio - cui è allegata obbligatoriamente, come da regolamento tecnico, il certificato corrispondente alla chiave pubblica da utilizzare per la verifica - apponendovi la chiave pubblica di Tizio stesso e ottenendo così la seconda impronta.

Le due impronte saranno perfettamente identiche, nel senso che saranno entrambe costituite da un identico numero di pochi byte, se l'autore del documento è anche

l'autore della firma digitale; se le due impronte non coincideranno, anche di un solo bit, vuol dire che o il documento o la firma sono falsi.

Quindi su documenti diversi non possono esistere due firme digitali uguali, perché ognuna contiene l'impronta del testo.

Altra cosa è invece la c.d. marca temporale, che è una firma digitale, apposta da un certificatore, che riporta l'indicazione del momento della firma, precisa e certificata e che non è da confondere con il **certificato notarile**, che, oltre a dare certezza di provenienza del documento da parte dell'autore e che il documento non è stato alterato, dà anche certezza che il documento è stato firmato dall'autore.

Sembrerebbe, quindi, ancora una volta, che l'unico sistema relativamente certo per certificare che la firma digitale è stata apposta dall'autore del documento sia l'intervento certificatorio di un terzo super partes: il notaio.

Il notaio assiste di persona alla concreta apposizione della firma, o meglio alla generazione della firma, da parte dell'autore sul documento informatico e ne certifica il fatto, previa identificazione del firmatario, con l'emissione di apposita certificazione a sua volta firmata digitalmente. Per cui, a seguito della successiva verifica, si potrà avere la certezza dell'autore della firma e non soltanto del titolare della chiave.

Questo tipo di certificato viene definito notarile in contrapposizione al certificato d'identità che, invece, collega la chiave pubblica al soggetto,

Il certificato notarile viene quindi emesso dopo la relativa firma digitale e non può non essere che riferibile ad un singolo atto (mentre il certificato d'identità si riferisce ad un numero indefinito di futuri atti) e quindi non ha un termine di validità.

In effetti le differenze tra firma digitale autenticata e non autenticata non sono le stesse esistenti tra le corrispondenti firme su documento cartaceo, anche se le norme del codice civile e del codice di procedura civile restano le stesse e cioè:

Art. 2702. Efficacia della scrittura privata.

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Art. 2703. Sottoscrizione autenticata.

Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare la identità della persona che sottoscrive.

Art. 216 c.p.c. Istanza di verifica.

La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verifica, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.

L'efficacia della scrittura privata informatica diviene in realtà diversa e superiore rispetto all'efficacia probatoria della scrittura privata cartacea come delineata nell'art. 2702 c.c. ritenendosi sufficiente garanzia l'"identificazione" del soggetto operata dal dispositivo di firma, unitamente all'identificazione preliminare operata dal certificatore in sede di emissione del certificato.

La verifica di una firma digitale compiuta con una chiave pubblica certificata consente di ottenere un'identità soggettiva cui ricollegare la chiave stessa e dunque la firma. Si può così affermare con (relativa) certezza che la firma digitale verificata sia stata apposta con la chiave privata di titolarità del soggetto che risulta dal relativo certificato.

Quindi, “il giudizio di verifica di una firma digitale sconosciuta sarebbe concretamente un procedimento rapidissimo ed automatico, che potrebbe ugualmente e facilmente compiere chiunque, ottenendo riscontri oggettivi senza alcuna complicata indagine grafologica (Raimondo Zagami VALORE GIURIDICO DELLA FIRMA DIGITALE E CONCLUSIONE TELEMATICA DEL CONTRATTO)

In sostanza, la scrittura privata informatica, essendo sottoscritta con una firma digitale verificabile attraverso un valido certificato verrebbe ad avere la stessa efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, come la firma cartacea autenticata.

Riconoscimento e disconoscimento/verifica sarebbero in pratica irrilevanti e non più necessari e, a differenza della tradizionale scrittura privata cartacea, si determinerebbe così fin dall'inizio quell'inversione dell'onere della prova che pone a carico del titolare della firma l'onere di provarne la falsità, ossia l'abuso della chiave privata.

D'altra parte, anche per la firma digitale autenticata occorrerebbe procedere ugualmente ad una verifica della firma digitale apposta dal pubblico ufficiale.

Conclusioni

La funzione del notaio di certificatore dell'identità delle parti è destinata probabilmente a sparire: resterà però quella più importante di garante della legalità del documento informatico, sia esso privato o pubblico (lo stesso cybernotary americano non ha il solo compito di certificare l'apposizione della firma digitale, ma anche di assicurare la legalità dei documenti destinati all'estero).

Legalità nel senso che il documento corrisponde alla volontà della parte, è conforme all'ordinamento giuridico ed è stato formato nel rispetto della procedura prevista.

Ai sensi dell'art. 16 del d.p.r. n. 513/1997, il notaio garantisce non solo la reale identità della parte che sottoscrive con firma digitale ma indaga la volontà del sottoscrittore, realizzando la c.d. funzione di adeguamento; ed, infine, esegue il controllo di legalità e di conformità all'ordinamento giuridico dell'atto autenticato.

E tale funzione potrebbe già da ora essere svolta (e lo potrà essere sempre più) anche a distanza: da un notaio innanzi al quale le parti siano virtualmente presenti.

Secondo il codice deontologico l'“atto pubblico” costituisce la forma primaria e ordinaria di “atto notarile”, che il notaio deve generalmente utilizzare nella presunzione che ad esso le parti facciano riferimento quando ne richiedono l'intervento, se non risulti una loro diversa volontà e salvo la particolare struttura dell'atto.

Ma nell'era informatica le funzioni riconosciute all'atto pubblico (vedi Mariconda Gennaro in “Riv. not.”, 1987, fasc. 2 (aprile), pt. 1, pag. 244-262) potranno sussistere solo equiparando la presenza virtuale delle parti alla loro presenza fisica e per fare ciò basterebbero queste semplici modifiche normative:

L. 16.02.1913 N.89 ART.47

ORDINAMENTO DEL NOTARIATO E DEGLI ARCHIVI NOTARILI

TITOLO III

Degli atti notarili

Capo I - Della forma degli atti notarili

47. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza *anche virtuale* delle parti.

Spetta al notaio soltanto d'indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto.

CC 16.03.1942 N.262 ART.2699

ATTO PUBBLICO

1. L'atto pubblico e' il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto e' formato.

CC 16.03.1942 N.262 ART.2700

EFFICACIA DELL'ATTO PUBBLICO

1. L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza *anche virtuale* o da lui compiuti.

In un prossimo futuro, quindi, l'atto notarile informatico potrebbe essere stipulato da un notaio alla presenza virtuale delle parti, previa loro identificazione biometrica, e firmato da tutti con firma digitale.

E in un lontano futuro, risolti i modelli matematici di strutturazione del cervello umano appena iniziati, le parti potranno rivolgersi al computer-notary, che, smentendo le attuali previsioni, sarà capace finalmente di colloquiare e di sostituire, per l'appunto, il notaio-umano.